



Studio di consulenza
Aziendale, Societaria,
Tributaria e del Lavoro

MARINI & ASSOCIATI

Circolare n. 8
del 16 ottobre 2012

Adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro

Aggiornamento di Diritto Commerciale e Tributario

a cura del Dott. Stefano Marini - Commercialista in Arezzo e Parma

Il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81, anche noto come Testo unico di salute e sicurezza sul lavoro, disciplina ormai da alcuni anni, con ripetuti aggiornamenti e integrazioni, gli adempimenti e gli obblighi per le imprese in tema di sicurezza sul lavoro per tutti i lavoratori, con o senza retribuzione, a prescindere della tipologia di rapporto di lavoro. L'importanza del tema della sicurezza e l'evoluzione normativa di cui è stato oggetto rende opportuno riepilogare gli obblighi a cui l'imprenditore deve adempiere.

LA VALUTAZIONE DEI RISCHI (VDR)

Il primo obbligo a cui è soggetto il datore di lavoro, ai sensi degli articoli 28 e 29 del D.lgs. 81/2008, è la **valutazione dei rischi** (VDR) per la salute e la sicurezza dei lavoratori individuando una serie aperta e dinamica di rischi presenti nell'ambito della propria attività. La valutazione dei rischi, ovvero **l'autocertificazione** a cui possono ricorrere le imprese **con meno di 10 addetti** (con apposizione di data certa), deve essere **conservata nella propria azienda**, a disposizione degli Enti di controllo. Se le aziende con meno di 10 addetti possono

ricorrere all'autocertificazione, le aziende con oltre 50 addetti devono adottare il modello standard previsto dal DM 5 dicembre 1996.

La valutazione dei rischi o l'autocertificazione devono essere predisposte (con data certa) **entro 90 giorni dall'inizio attività**.

IL DATORE DI LAVORO

La normativa definisce il **datore di lavoro** il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Questa figura ha una serie di compiti definiti non delegabili (per i quali non hanno effetto le procure, le deleghe di funzione o ogni altro istituto giuridico) e per i quali è l'unico e il solo responsabile. Il datore di lavoro ha inoltre una serie di altri obblighi (vedi per esempio art. 18 D.lgs 81/08) che possono essere delegati.

Il D. Lgs. n. 81 del 2008 individua i seguenti obblighi del datore di lavoro non delegabili (art. 17):

- la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, necessaria per la redazione del documento previsto dall'art. 28 del D.Lgs., che contiene non soltanto l'analisi valutativa dei rischi, ma anche l'indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate;
- la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (RSPP).

Può accadere che in un'organizzazione siano presenti più soggetti con pari poteri decisionali e di spesa. Ciò accade frequentemente nelle società di persone, ma può accadere anche nelle SRL e SPA. In questi casi, le responsabilità sono condivise: in caso di violazione di norme, ciascuno di questi soggetti è destinatario di una autonoma ed intera sanzione, come previsto per il reato commesso. Diventa quindi **necessario individuare un unico soggetto titolare di prerogative ed obblighi in materia di sicurezza del lavoro**. Si ricorre, in questi casi, all'individuazione del datore di lavoro: un soggetto viene investito di tutti i poteri decisionali e di spesa, a scapito degli altri soggetti che, pur rimanendo plenipotenziari per ogni altro aspetto, non hanno più alcun ruolo nelle decisioni e nell'organizzazione della sicurezza in azienda.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

Come abbiamo già sottolineato, il datore di lavoro (ai sensi degli articoli 31 e 34 del D.lgs. 81/2008) deve nominare il **Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP)**, esso ha la funzione di coordinare l'insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori. L'RSPP, in quanto tale, non riceve alcuna delega di funzione. E' certamente possibile che l'RSPP abbia delle funzioni delegate, ma è comunque necessario un atto diverso dalla sua nomina: la delega di funzioni.

Nei seguenti casi previsti dall'articolo 34, comma 1, del D.Lgs. 81/2008 e dall'allegato II del decreto, il datore di lavoro può **autonomarsi** RSPP:

Aziende artigiane e industriali	fino a 30 lavoratori
Aziende agricole e zootecniche	fino a 30 lavoratori
Aziende della pesca	fino a 20 lavoratori
Altre aziende	fino a 200 lavoratori

Il datore di lavoro autonomato RSPP, deve aver frequentato, ai sensi del citato articolo 34 del D.Lgs. 81/2008, **corsi della durata minimale di 16 ore** (e massimo 48 ore variabile in relazione al codice ATECO di appartenenza dell'impresa, oltre ad un corso di aggiornamento ogni 5 anni) su quadro normativo; organi di vigilanza e controlli; tutela assicurativa e statistiche; rapporti con i rappresentanti dei lavoratori; appalti, lavoro autonomo e sicurezza; valutazione dei rischi; dispositivi di protezione; prevenzione incendi; prevenzione sanitaria. I datori di lavoro in possesso di un titolo di studio tra quelli individuati dall'articolo 31 del D.lgs. 81/2008 (Laurea anche triennale in ingegneria civile, ambientale, dell'informazione o industriale, scienze dell'architettura e tecniche dell'edilizia, ovvero lauree in professioni sanitarie della prevenzione) sono esonerati da una parte dei corsi di formazione.

Oltre al datore di lavoro, può essere nominato RSPP un lavoratore dipendente oppure un soggetto esterno purché in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria e dell'attestato frequenza corsi.

Il lavoratore dipendente nominato RSPP deve svolgere un corso di formazione della durata minima di 36 ore e massima di 120 variabile in relazione al codice ATECO di appartenenza dell'impresa. L'RSPP deve inoltre partecipare ogni 5 anni ad un corso di aggiornamento.

Il datore di lavoro ha facoltà di **delegare** le proprie funzioni in materia di sicurezza sul lavoro ma con le seguenti limitazioni e condizioni:

- non può riguardare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi né la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (obblighi non delegabili);
- deve risultare da atto scritto recante data certa;
- il delegato deve possedere tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
- deve attribuire al delegato l'autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate;
- deve essere accettata dal delegato per iscritto;
- deve avere adeguata e tempestiva pubblicità.

La **delega semplice** (ovvero priva di uno degli elementi sopra descritti) è un atto con il quale il delegante chiede ad un altro soggetto di effettuare determinate attività. In materia di sicurezza del lavoro, questo è sicuramente possibile, tuttavia il delegante non si spoglia di alcuna responsabilità. In compenso, il delegato, può assumere su di sé alcune responsabilità in modo solidale.

L'esercizio di fatto di poteri direttivi comporta la piena responsabilità di chi, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti al datore di lavoro, al dirigente o al preposto. I sistemi di gestione richiesti dal D.Lgs 231/01 sono strumenti idonei a organizzare e strutturare le responsabilità in azienda, a partire dalla precisa e piena attuazione delle figure e degli istituti della delega di funzione, dell'istituzione dei preposti, ecc.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS):

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può essere:

- interno all'azienda, ovvero è un dipendente dell'azienda ed è direttamente eletto dai lavoratori; deve frequentare un corso formativo di 32 ore; il datore di lavoro deve comunicare all'INAIL il nominativo del RLS;
- esterno all'azienda, ovvero qualora l'elezione del RLS interno non avvenga, l'azienda con meno di 15 dipendenti, può avvalersi del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (RLST), il quale viene eletto dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori;

Il RLS e il RLST sono consultati preventivamente sulla valutazione dei rischi, sull'individuazione e realizzazione della prevenzione nel luogo di lavoro e sulla formazione dei lavoratori.

MEDICO COMPETENTE:

Il medico competente, dotato di una specifica competenza in Medicina del Lavoro, esegue la sorveglianza sanitaria, le visite mediche preventive e periodiche e collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei rischi.

Devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria con nomina di un medico competente, ai sensi degli articoli 38 - 42 del D.Lgs. 81/2008, i lavoratori:

- Esposti ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, vibrazioni,...);

- Esposti ad agenti biologici;
- Esposti ad agenti chimici;
- Esposti all'amianto;
- Addetti all'attività di movimentazione manuale dei carichi;
- Videoterminalisti.

Segnaliamo che ai sensi degli artt. 172-179 del D.lgs. 81/2008, sono considerati a rischio i lavoratori che utilizzano un video terminale (computer) in modo sistematico o abituale per almeno venti ore settimanali, Per essi è obbligatoria la sorveglianza sanitaria con una visita medica prima dell'inizio dell'attività ed una ogni 5 anni per gli addetti "idonei" mentre ogni 2 anni per gli idonei con prescrizioni di limitazioni o per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età. Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti.

ADDETTO PREVENZIONE INCENDI

Il datore di lavoro deve nominare, ai sensi degli artt. 43 - 46 del D.lgs. 81/2008, l'addetto alla prevenzione incendi, il quale non potrà rifiutarsi e dovrà essere formato.

Il datore di lavoro può svolgere personalmente il ruolo ma deve seguire corsi specifici della durata minima di 16 ore. Se il datore di lavoro non si è autonominato RSPP, egli potrà autonominarsi addetto alla prevenzione incendi solo nelle imprese con non più di 5 addetti.

Nel caso di nomina di un lavoratore dipendente, egli deve ricevere una formazione correlata alla tipologia dell'attività ed al livello di rischio incendi (i corsi devono avere una durata da un minimo di 4 ore ad un massimo di 16 ore).

Nelle aziende operanti in particolari settori di attività, quali fabbriche e depositi di esplosivi, centrali termotecniche, ecc., l'addetto alla prevenzione incendi deve essere in possesso di un apposito attestato di idoneità tecnica.

ADDETTO PRIMO SOCCORSO

Il datore di lavoro deve nominare, ai sensi degli artt. 43 - 46 del D.lgs. 81/2008, l'addetto al primo soccorso, il quale non potrà rifiutarsi e dovrà essere formato.

Il datore di lavoro può svolgere personalmente il ruolo ma deve seguire corsi specifici della durata minima di 12 ore. Se il datore di lavoro non si è autonominato RSPP, egli potrà autonominarsi addetto alla prevenzione incendi solo nelle imprese con non più di 5 addetti.

Nel caso di nomina di un lavoratore dipendente, egli deve ricevere una formazione correlata alla tipologia dell'attività ed al livello di rischio incendi (i corsi devono avere una durata minima di 12 ore).

In tema di presidi sanitari minimi (articolo 45 del D.Lgs. 81/2008) segnaliamo che le imprese con almeno 3 addetti o soggette a norme specifiche (aziende ad elevato rischio incidente) devono disporre nei luoghi di lavoro di una cassetta di pronto soccorso. Le imprese con meno di 3 addetti non soggette a norme specifiche (aziende ad elevato rischio incidente) devono disporre nei luoghi di lavoro di un pacchetto di medicazione.

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, lettera l, e degli articoli 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, ha l'obbligo di provvedere all'informazione di tutti i lavoratori e, a seguito dell'entrata in vigore dei gli accordi sanciti il **21 dicembre** dalla **Conferenza Stato Regioni** per la **formazione** sulla sicurezza dei lavoratori e corsi di formazione per datore di lavoro - RSPP, cui rinvia l'articolo 37 del D.Lgs. 81/2008, il datore di lavoro ha l'obbligo di provvedere anche alla formazione di tutti i lavoratori.

I corsi di formazione e la loro durata varia in relazione al codice ATECO di appartenenza dell'impresa, con un minimo per la formazione generica di 4 ore, mentre alla formazione specifica, in alcuni casi, può provvedere internamente il RSPP.

SANZIONI

In conclusione, riepiloghiamo, di seguito, le sanzioni previste dal D.Lgs. 81/2008 per i casi di violazione della vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro.

VIOLAZIONI	TIPO DI SANZIONE
Omissione della valutazione dei rischi e del DVR (art. 17, comma 1, lett. a)	Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro
Incompleta compilazione del DVR o mancata consultazione del RLS (art. 17, comma 1, lett. a)	Ammenda da 2.000 a 4.000 euro
Mancata comunicazione annuale all'INAIL del RLS (art. 18, comma 1, lett. aa)	Ammenda da 50 a 300 euro
Mancata visita da parte del medico competente degli ambienti di lavoro (art. 25, comma 1, lett. b)	Arresto fino a 3 mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro
Mancata designazione degli addetti alla prevenzione incendi e primo soccorso (art. 43, comma 1, lett. b)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 750 a 4.000 euro
Mancata formazione ai lavoratori sui rischi aziendali specifici, agli incaricati alla prevenzione incendi, al primo soccorso, e al RLS (art. 18, comma 1, lettera l)	Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 1.200 a 5.200 euro

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

AREZZO +39 0575 350303 - PARMA +39 0521 234525 - Mail: info@mariniassociati.com

Dott. Stefano Marini

Commercialista in Arezzo e Parma